

Inquinamento da scarichi di acque interne

Domanda: Il D.lgs. 152/06, all'art.137, prevede sanzioni sia amministrative che penali? Come deve essere interpretata questa disposizione? Le sanzioni previste dall'art.137 devono applicarsi unitamente a quelle di cui all'art.133?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137 comma 5 D.lgs. n. 152 del 2006 ad opera della l. n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella V dell'allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo.

Come puntualizzato dalla più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, come modificato dalla L. 25 febbraio 2010, n. 36, così recita *"chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità" competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da Euro tremila a Euro trentamila*".

Tale disposizione, pertanto, prevede ora la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. le quali, nel caso dei reflui industriali, superino i valori limite indicati nella tabella 3.

Nel caso in cui le sostanze relativamente alle quali risultano superati i limiti tabellari non rientrino tra quelle contemplate dalla menzionata tabella 5 dell'allegato 5, la condotta contestata non costituisce reato ma rientra nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con sanzione amministrativa lo scarico con superamento dei limiti indicati nelle Tabelle dell'Allegato V. (cfr. ex multis Cass pen. III 19 aprile 2011 n.19753)

Valentina Stefutti

Pubblicato il 26 ottobre 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.